

ALLEGATO "A" ALL'ATTO 15.245/6.809 REP./RACC.

### **STATUTO SOCIALE**

Della Fondazione: FONDAZIONE "MONDO RESPIRO", CENTRO STUDI PER LE MALATTIE RESPIRATORIE - ONLUS

#### **Art. 1 (Denominazione)**

E' istituita in Borgomanero, per opera dei fondatori Donner Claudio Ferdinando Roberto, Crevacore Franca, Donner Valentina e Crevacore Mirella la fondazione denominata "Fondazione Mondo Respiro, Centro Studi per le malattie respiratorie ONLUS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Mondo Respiro, Centro Studi per le malattie respiratorie ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

#### **Art. 2 (Sede legale)**

La Fondazione ha sede legale in Borgomanero, Via Mons. Caviglioli n. 10.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 3 (Finalità e attività)**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, c ed i del D.Lgs. 155/2006 e dell'art.10, comma 1, nn. 1 e 11 del D.Lgs. 460/1997.

La Fondazione ha come finalità:

- Promuovere la ricerca scientifica e tradurre, disseminare e supportare a livello politico - amministrativo i risultati della ricerca scientifica nell'ambito della medicina respiratoria e di tutti gli aspetti ad essa correlati..Per mettere in pratica questi obiettivi si propone di rendere disponibili ampi e aggiornati materiali scientifici che , opportunamente tradotti e divulgati, tengano informati i pazienti ed il pubblico sugli sviluppi di tutte le tematiche inerenti la Medicina respiratoria. In questo specifico ambito si propone di produrre a breve un Libro Bianco Italiano che affronti in modo chiaro e sintetico queste importanti tematiche, fornisca finalmente dati relativi alla realtà nazionale (e non mediati o dedotti da realtà europee o nordamericane), individui le carenze e proponga soluzioni operativamente realizzabili al fine di affrontare e risolvere le problematiche o le carenze esistenti.

In questo ambito la Fondazione Mondo Respiro si propone di

attivare una azione forte e costante nei confronti di tutti i media in modo che gli avanzamenti nella ricerca relativa alla medicina respiratoria abbiano un reale impatto sull'opinione pubblica e la voce dei professionisti operanti nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie possa essere ascoltata nel dibattito pubblico ed in sede politico-amministrativa;

- ascoltare i bisogni dei pazienti e delle associazioni che li rappresentano e coinvolgerli realmente, e non soltanto marginalmente, nella vita reale della medicina respiratoria a tutti i livelli nei quali il loro contributo è essenziale per affrontare le problematiche in modo equilibrato ed a tutto campo. Il coinvolgimento dei pazienti e del pubblico generale è fondamentale per portare avanti le tematiche che la Fondazione Mondo Respiro ritiene essenziali per una reale crescita della medicina respiratoria a livello nazionale.

Si propone di realizzare a questo proposito un comitato permanente di consulenza costituito da rappresentanti delle associazioni di pazienti in modo che la voce dei pazienti rappresenti una componente forte e costante della Fondazione Mondo Respiro.

Il supporto dei pazienti e del pubblico generale rappresenta poi un elemento di estremo rilievo nell'azione di intervento a livello politico-amministrativo e sugli organi istituzionali al fine di far sentire realmente la voce di chi è affetto da una malattia respiratoria cronica e dei suoi familiari nelle sedi decisionali;

- dedicare particolare attenzione alle malattie respiratorie rare, in genere trascurate sia dalla ricerca che dalle grandi aziende farmaceutiche per il loro ridotto impatto numerico. L'unione di tanti piccoli rivoli crea un torrente in piena, dotato di una forza immensa ed inarrestabile. Le istituzioni mediche devono fare tesoro di questo insegnamento, perché i difetti che affliggono l'assistenza che la Fondazione intende fornire ai soggetti affetti da malattie rare (soprattutto la scarsa conoscenza di queste ultime e dei centri di eccellenza, con conseguente ritardo nella diagnosi e fornitura di prestazioni lontano dallo standard operativo) si possono affrontare e risolvere in primo luogo con la collaborazione. Gli obiettivi in questo ambito sono rappresentati da: 1) fungere da centro di informazione per i pazienti che vogliono reperire medici o associazioni/gruppi di supporto, 2) aiutare i pazienti che vogliono creare gruppi di supporto per malattie rare che ne sono sprovvisti, 3) finanziare progetti di ricerca sulla salute pubblica, sottoposti congiuntamente da associazioni e da centri di riferimento, 4) facilitare il reclutamento di pazienti con malattie rare per trials clinici farmacologici e non, 5) svolgere il ruolo di gruppo di opinione per indirizzare correttamente le scelte degli organi regolatori a favore dei portatori di malattie

rare.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, organizzazione di eventi scientifici, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

1.1) Costituzione di un network per le Malattie Respiratorie Rare e sua attivazione operativa (tempistica, individuazione centri di eccellenza , piani di ricerca e progetti);

1.2) Definizione dei progetti e delle proposte a supporto di interventi legislativi e attivazione delle collaborazioni inerenti;

1.3) Definizione delle proposte per interventi volti al riordino della disciplina in ottica interdisciplinare per supportare il ruolo della medicina respiratoria nel prossimo futuro in relazione alle risorse disponibili ed alla domanda di salute presente.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

#### **Art. 4 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

#### **Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)**

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (statutarie).

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono in ogni caso vietate le operazioni previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.155/2006 e dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 460/1997 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

#### **Art. 6 (Risorse economiche)**

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

#### **Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri, di cui i primi due a vita, aventi comunque diritto di recesso.

Sono membri di diritto a vita i signori Donner Claudio Ferdinando Roberto e Donner Valentina Lucia.

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei due membri a vita del Consiglio, subentrerà la persona designata espressamente per iscritto dal dimissionario o dal de cuius o, in mancanza di tale indicazione, da un nuovo membro designato dall'altro membro a vita ancora in carica.

I Consiglieri a vita eleggono gli altri tre membri all'unanimità i quali entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione e resteranno in carica per un quinquennio e/o comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

Ogniquale volta venga meno un componente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, si fa luogo alla sua sostituzione, fatto salvo quanto riportato nel precedente primo comma. La sostituzione deve essere deliberata all'unanimità dei due membri a vita. I nuovi membri, limitatamente a quelli non aventi diritto a vita, decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

#### **Art. 8 (Competenze Consiglio di Amministrazione)**

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di interesse della Fondazione;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti e la determinazione dei loro compensi;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- m) le modifiche statutarie da sottoporre alla competente autorità;
- n) le operazioni di qualsiasi tipo con aziende di credito;
- o) la regolamentazione dell'adesione dei Sostenitori Benemeriti e dei Sostenitori;
- p) la redazione del regolamento che disciplini anche le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

#### **Art. 9 (Convocazione del Consiglio)**

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte al-

l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o anche uno solo dei membri di diritto a vita.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con raccomandata, telex o posta elettronica. La spedizione deve avvenire otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio con esclusione dei membri di diritto a vita, che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica, fatta salva la dimostrata causa di forza maggiore.

**Art. 10 (Durata in carica del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai membri non aventi diritto a vita, dura in carica un quinquennio, alla scadenza del quale si provvede al rinnovo dei membri eletti e cooptati, i quali possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente da scegliere tra i membri di diritto a vita. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere anche un vice Presidente al quale potranno essere delegati, all'atto dell'elezione, la direzione di progetti speciali, oppure altri ruoli direttivi e di controllo che spetteranno normalmente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Fanno eccezione i casi nei quali la legge od il presente Statuto prevede una maggioranza diversa. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art. 11 (Il Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri di diritto a vita, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente firma tutti gli atti della Fondazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva, il quale provvederà a ratifica.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina.

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

#### **Art. 12 (Comitato scientifico)**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Direttore Scientifico della Fondazione; quest'ultimo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuto prestigio, onorabilità e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Direttore Scientifico ha la responsabilità sotto il profilo scientifico, della programmazione, dell'organizzazione e gestione dei progetti scientifici e delle attività delle fondazioni, eventualmente anche in collaborazione con consulenti.

I membri del Comitato Scientifico ed il Direttore Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati membri del Comitato Scientifico e Direttore Scientifico coloro che sono legati alla Fondazione, al momento della nomina, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato così come coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente.

#### **Art. 13 (Durata esercizio sociale)**

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 14 (Bilancio consuntivo)**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva anche il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 155/2006.

#### **Art. 15 (Revisori dei Conti)**

Se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri o da un revisore unico nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio o il Revisore vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Il Collegio o il Revisore restano in carica tre anni ed i suoi componenti o il componente unico possono essere confermati.

#### **Art. 16 (Poteri dei revisori)**

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore unico possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito verbale redatto dal Revisore dei Conti.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

#### **Art. 17 (Sostenitori Benemeriti e Sostenitori)**

Possono divenire Sostenitori Benemeriti, nominati tali con decisione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che apportino contributi alla Fondazione, nelle forme e nella misura determinate anche nel minimo dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla so-



pravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alle attività Fondazione.

La qualifica di Sostenitore Benemerito e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

**Art. 18 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività)**

Le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività saranno determinate in apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19 (Durata e Scioglimento)**

La fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, C.C..

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 20 (Norme finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

All'originale firmato:

Claudio Ferdinando Roberto Donner

Valentina Lucia Donner

Crevacore Franca

Crevacore Mirella

Simona Viola (teste)

Puntorieri Sara (teste)  
CRISTINA BERTONCELLI notaio

Copia conforme all'originale costituita da n° 5 fogli che  
si rilascia per gli usi di Legge.

Borgomanero, Via Monte Grappa n. 3, li 13 settembre 2013